



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER L'INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA (ex art. 8, comma 4, D. Lgs. 114/98) E LIMITAZIONI
MERCEOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (ex art. 9, comma 3, della
Legge della Regione Marche 04/10/1999, n. 26).**

PREMESSE.

Il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, sarà di seguito denominato **D. Lgs. 114/98**.

La legge della Regione Marche 04/10/1999, n. 26, sarà di seguito denominata **L. R. n. 26/99**.

ART. 1

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Per **medie strutture di vendita** s'intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. (ex art. 4, comma 1, lett. e, D. Lgs. 114/98).

2. Per **superficie di vendita** s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (ex art. 4, comma 1, lett. c, D. Lgs. 114/98).

3. Ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 26/99, le medie strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio, sia da un insieme di più esercizi, sono classificate ai soli fini dei **parametri di parcheggio**, di cui al comma 1 dell'art. 7 della predetta legge regionale, nel seguente modo:

- **M1, medie strutture inferiori** aventi superficie di vendita compresa tra 250 mq. e 900 mq.;
- **M2, medie strutture superiori** aventi superficie di vendita compresa tra 901 mq. e 2.500 mq.;
- **A** del settore alimentare o misto;
- **E** del settore non alimentare.

4. Per **centro commerciale** s'intende una media, o una grande struttura di vendita nella quale, **più** esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono d'infrastrutture comuni e di spazi gestiti autonomamente (ex art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. 114/98).

5. Per **superficie di vendita di un centro commerciale** s'intende quella risultante dalla **somma** delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti (ex art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. 114/98).

ART. 2

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di 2.500 mq., estensione di settore merceologico, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Il rilascio è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
 - b. rispetto delle disposizioni in materia urbanistica commerciale, previste in atti regionali, provinciali e comunali, in modo particolare della disponibilità di parcheggio di cui alla tabella D allegata alla L. R. 26/99, a meno che il Comune non abbia adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale agli standard minimi previsti dalla predetta legge;
 - c. verifica di ogni altra condizione richiesta dal D. Lgs. 114/98 e dalla L. R. 26/99.
3. Così come previsto dall'art. 12 della L. R. 26/99, l'autorizzazione per una media struttura di vendita è rilasciata obbligatoriamente quando l'apertura, o l'ampliamento della media struttura di vendita consegua alla concentrazione o accorpamento degli esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge 11/06/1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo.
4. Nel caso in cui il Comune non comunichi il provvedimento di diniego **entro 90 (novanta)** giorni dal ricevimento della domanda, **completa della documentazione** prevista dal presente regolamento, la stessa sarà da ritenersi accolta.

ART. 3

MEDIE STRUTTURE AUTORIZZABILI NEL CENTRO STORICO.

1. Le medie strutture autorizzabili nel Centro Storico **debbono** essere formate da un **insieme** di esercizi, con singole superfici di vendita non superiore a 250 mq., fisicamente divisi tra di loro, con ingressi singoli, anche se accessibili da corridoi o atri comuni.
2. Le suddette medie strutture di vendita possono essere autorizzate come di seguito riportato:
 - **M1 A/E**, ovvero medie strutture commerciali con superficie di vendita tra 251 e 900 mq. del settore alimentare, o misto e non alimentare;
 - **M2 E**, ovvero medie strutture commerciali con superficie di vendita tra 901 e 2500 mq. del settore non alimentare.
3. Per le predette medie strutture i parametri di parcheggio saranno quelli eventualmente stabiliti dagli strumenti di programmazione urbanistica e commerciali adottati dal Comune, o da specifiche norme di legge.

ART. 4

LIMITAZIONI MERCEOLOGICHE NEL CENTRO STORICO.

1. Nelle zone individuate nelle piantine planimetriche allegate (**allegati n. 1 e n. 2**) sono stabilite le seguenti limitazioni merceologiche, relativamente all'apertura, al trasferimento ed ampliamento di esercizi di qualsiasi superficie con prevalenza dei seguenti prodotti:

- articoli per il giardino,
- articoli idro – termo – sanitari,
- articoli da ferramenta,
- combustibili,
- gas propano liquefatto in bombole,
- animali vivi ed articoli per il loro allevamento,
- biciclette, veicoli, autoveicoli, motoveicoli, caravan, roulotte ricambi e loro accessori,
- pneumatici,
- prodotti per l'agricoltura e la zootecnia,
- articoli ed arredi funebri,
- articoli per sistemi di sicurezza destinati alla tutela dell'inviolabilità della persona e della proprietà,
- articoli per sistemi di sicurezza destinati alla protezione delle persone e dei beni dagli incendi e da altre cause d'infortunio,
- materiali da costruzione ed articoli per l'edilizia,
- materiali per l'industria e l'artigianato,
- articoli enologici,
- legnami,
- cordami ed altri articoli per confezioni ed imballaggi.

ART. 5

MEDIE STRUTTURE FUORI DAL CENTRO STORICO.

1. Sono autorizzabili fuori dal Centro Storico (Zone B, C e D) le seguenti medie strutture di vendita:

M1 A, ovvero medie strutture commerciali con superficie di vendita tra 251 e 900 mq. del settore alimentare o misto;

M1 E, ovvero medie strutture commerciali con superficie di vendita tra 251 e 900 mq. del settore non alimentare;

M2 A, ovvero medie strutture commerciali con superficie di vendita tra 901 e 2.500 mq. del settore alimentare o misto;

M2 E, ovvero medie strutture commerciali con superficie di vendita tra 901 e 2.500 mq. del settore non alimentare.

2. Nei predetti casi, è d'obbligo la disponibilità minima dei parcheggi a disposizione dei clienti, la quale, a meno che il Comune non abbia adeguato i propri strumenti di

programmazione urbanistica e commerciale standard minimi di cui al prosieguo, dovrà essere la seguente:

M1 A/E mq. **0,8** di area di parcheggi per mq. di superficie di vendita;

M2 A mq. **1,5** di area di parcheggi per mq. di superficie di vendita;

M2 E mq. **1** di area di parcheggi per mq. di superficie di vendita.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 114/98 il richiedente deve presentare al Comune domanda redatta sugli appositi modelli ministeriali compilati in ogni loro spazio, dichiarando in particolare quanto segue:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, nel modo di seguito specificato;
- c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del D. Lgs. 114/98;

inoltre la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- d) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicando:
 - numero di esercizi previsti,
 - superficie di vendita complessiva,
 - superficie di vendita di ciascun esercizio,
 - settori di vendita;
- e) cartografia con indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti urbanistici di pianificazione territoriale vigente;
- f) indicazione della superficie di vendita in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva ed al parcheggio di pertinenza;
- g) indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura;

h) estremi dell'ultima concessione, o autorizzazione edilizia rilasciata o della denuncia d'inizio di attività;

i) stralcio planimetrico in scala 1:2.000 estratto dall'aerofotogrammetria del Comune di Grottammare, con chiara individuazione dell'immobile;

l) piante e sezioni dei locali nello stato attuale, con indicazione delle destinazioni d'uso timbrate e firmate da un tecnico abilitato;

m) indicazione analitica, anche a livello grafico, degli accorgimenti adottati ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13/89, al D. M. 236/89 e successive modifiche ed integrazioni;

2. La domanda deve essere depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, oppure dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata.

ART. 7

DOMANDE CONCORRENTI.

(articolo annullato dal Co.Re.Co.)

ART. 8

INIZIO DELL'ATTIVITA'.

1. I casi di sanzione e revoca sono quelli previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 114/98.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI.

1. Si stabilisce che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'istruttoria sarà curata dal Servizio Attività Produttive, ma per quanto concerne il rispetto dei criteri e delle norme tecnico – urbanistiche, con particolare riguardo ai parametri di parcheggio, il predetto Servizio dovrà far riferimento al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, specificatamente competente per materia

2. Il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata dovrà rinviare le piantine planimetriche presentate dalla Ditta istante, vistate per la conformità ai regolamenti edilizi, alle norme urbanistiche, alle norme relative alle destinazioni d'uso, con particolare riguardo ai parametri di parcheggio.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa ed in particolare alla legge 07/08/1990, n. 241, nonché alle relative successive modifiche ed integrazioni.